

LE CAMPANE DI OMBRIANO: UNA SENTENZA CHE HA FATTO DISCUTERE

di MARCELLO PALMIERI

L'autore ripercorre l'intera vicenda giuridica che ha avuto ad oggetto il suono delle campane della chiesa parrocchiale di Ombriano di Crema e conclusasi con la condanna del parroco per violazione dell'art. 659 c.p. poichè egli "...faceva suonare campane aventi emissioni sonore eccedenti i limiti di zona diurni fissati dall'art. 6 D.P.C.M. datato 01.03.91, così da disturbare le occupazioni ed il riposo degli abitanti delle zone limitrofe la chiesa". Il saggio evidenzia i punti deboli del procedimento giudiziario e mette in luce come, nonostante la condanna del parroco, le campane in questione continuino a suonare secondo la secolare tradizione della chiesa, senza che nessuno, ora, possa più censurare né il loro suono, né colui che, essendone custode, lo garantisce.

La vicenda giudiziaria che ha riguardato le campane della chiesa parrocchiale di Ombriano è nota pressoché all'intera comunità cremasca, per la tanto discussa sentenza che nel gennaio 2001 ha sancito la condanna penale del parroco all'ammenda di £ 300.000, oltre al pagamento delle spese processuali. Eppure, volendo ripercorrere l'intero iter del procedimento giudiziario, non è facile ignorare gli interrogativi che un attento esame della vicenda fa inevitabilmente sorgere.

I fatti di cui tratteremo ora hanno il loro ufficiale inizio il 10 marzo 1998, quando il residente di un condominio sito in linea d'aria a poche decine di metri dal campanile di Ombriano presenta un esposto-denuncia indirizzato al Sindaco, al direttore dell'Azienda Sanitaria, al Comando dei Carabinieri, al Commissariato di Polizia ed al Comando di Polizia Municipale di Crema, con il quale denuncia che il suono delle vicine campane gli avrebbero arrecato disturbi psico-fisici, chiedendo l'intervento delle istituzioni pubbliche per consentirgli riposo e tranquillità. Informa altresì che, per un caso di denuncia a suo giudizio analogo, il Pretore di Catania aveva posto forti limiti al suono delle locali campane ecclesiastiche, dichiarandosi pronto a consentire l'effettuazione di rilievi fonometrici nel suo appartamento e rendendo nota la

sua intenzione di proseguire nell'azione a tutela del diritto al riposo, qualora quanto da lui proposto non fosse stato celermente verificato ed accolto. L'atto viene sottoscritto, oltre che dall'esponente-denunciante principale, anche da altri 16 co-firmatari, quasi tutti residenti nel medesimo condominio o in quello ad esso confinante.

Hanno quindi inizio le indagini preliminari, che si concludono il 20 giugno 2000 con il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti del parroco di Ombriano, cui viene contestata la violazione dell'art. 659 c.p. "*...perché...faceva suonare campane aventi emissioni sonore eccedenti i limiti di zona diurni fissati dall'art. 6 D.P.C.M. datato 01.03.91, così da disturbare le occupazioni ed il riposo degli abitanti delle zone limitrofe la chiesa*" (così recita il capo di imputazione).

L'udienza dibattimentale viene fissata per il 17 novembre 2000, e tutte le parti chiedono l'ammissione dei testimoni: il Pubblico Ministero e la parte offesa indicano alcuni nominativi, mentre la difesa del parroco indica ben 70 persone, quasi tutte residenti nelle immediate vicinanze della chiesa di Ombriano ed alcune addirittura negli stessi condomini dei denunciati, pronte a riferire che le campane della parrocchia hanno sempre suonato in modo regolare per le finalità liturgiche, senza che ciò comportasse per loro alcun disturbo.

Durante gli atti preliminari alla celebrazione del dibattimento, il firmatario principale dell'esposto-denuncia si costituisce parte civile, ovvero avanza nel procedimento penale anche la richiesta di risarcimento dei danni a cui la parte offesa ha diritto, qualora il giudice dichiari l'imputato colpevole ed esista un nesso di causalità diretta tra quest'ultimo ed il pregiudizio sofferto dalla parte offesa.

Apertosi il dibattimento, il Pubblico Ministero produce una relazione redatta dall'A.S.L. di Cremona in data 18.05.98 che, basandosi su rilievi fonometrici eseguiti in data 04.05.98, accerta che l'intensità sonora delle vicine campane eccede i limiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 447/91 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 - decreti applicativi. Viene altresì portato al dibattimento, allegato alla Costituzione di parte Civile, un certificato medico che attesta, a carico dell'esponente-denunciante principale, alcune patologie dovute ad una "*situazione fortemente ansiogena vissuta a far data dall'autunno 1997*".

Il Giudice provvede quindi riguardo ai testimoni citati dalle parti: ammette tutti quelli proposti dal Pubblico Ministero; ne concede alla parte offesa uno solo e, per quanto riguarda la lunghissima lista testi presentata dall'imputato, ammette soltanto due nominativi.

Viene escusso per primo il firmatario principale dell'esposto-denuncia,

citato dal P.M., il quale inizia ad esporre gli orari di suono delle campane ed alcuni fatti ad essi connessi. Afferma che esse rintoccavano in corrispondenza degli orari delle Messe, ed anche per indicare le ore. Tale suono provocava all'esponente non lievi problemi di salute, a tal punto che egli si recava dal parroco, per ben due volte, insieme ad altri condomini, chiedendo di diminuire il volume sonoro dei bronzi: tale richiesta non poteva essere accolta, come spiegava il sacerdote, per motivi di natura tecnica. Il testimone prosegue quindi indicando che, per gli scampanii normali, il suono durava circa due minuti, mentre in occasioni di matrimoni, funerali, ed altre celebrazioni particolari, esso raggiungeva anche i cinque minuti; e che, per i funerali, prima e dopo i rintocchi "a morto", veniva effettuato un vero e proprio scampanio. Segue un elenco di altri momenti di suono, nel quale non viene evidenziata alcuna differenza tra i rintocchi liturgici e quelli del segnale orario, che quindi si sommavano a vicenda. Il denunciante affermava inoltre che, alcune volte, si verificavano scampanii non collegati a celebrazioni liturgiche, e che tutto ciò creava a lui ed alla sua famiglia problemi non indifferenti; il figlio, addirittura, all'ultimo anno di università, aveva dovuto stabilirsi presso l'abitazione dei nonni al fine di riuscire a concentrarsi nello studio. Concludeva infine riportando la circostanza che, prima del trasferimento a Ombriano, non aveva mai sofferto delle patologie indicate.

Un altro teste del P.M., funzionario dell'Ufficio Ambiente del Comune di Crema, affermava che, in seguito all'accertamento del superamento dei limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 448/95, era stata inviata all'imputato una diffida a ricondurre le emissioni sonore delle campane entro i limiti della legge sopra citata, diffida a cui il parroco rispondeva in senso negativo, adducendo ancora una volta ragioni di natura tecnica, ed anche culturali. Lo stesso teste proseguiva con la circostanza che, a seguito del parere richiesto dal Comune alla Regione Lombardia, in cui l'ente cremasco otteneva risposta positiva circa l'applicabilità al suono campanario del D.P.C.M. 448/95, lo stesso Comune emetteva nei confronti dell'imputato un'ordinanza in cui ingiungeva allo stesso di ricondurre il suono delle campane entro i limiti di legge.

Un altro teste elencava gli orari di suono (sempre risultanti connessi con le celebrazioni liturgiche e con lo scoccare delle ore e delle mezz'ore), dichiarandosi fortemente disturbato da esso.

Giunge infine il momento dell'audizione dei due testi indicati dall'imputato: il primo afferma che le campane hanno sempre suonato per le manifestazioni religiose senza che arrecassero alcun disturbo, né a lui, né ai figli che sono stati in grado di studiare tranquillamente, precisando

do inoltre che recentemente, a differenza di quanto avveniva in precedenza, il battito delle ore, dopo il loro annuncio, non veniva più ripetuto.

Il secondo teste dichiara che anch'egli non è mai stato disturbato dal suono dei rintocchi, pur abitando nello stesso condomino dell'esponente-denunciante. Ad entrambi il Giudice chiede informazioni riguardo al fatto, emerso nel corso del giudizio, per cui nel 1997 le campane erano state asportate dalla torre per motivi di manutenzione e sostituite temporaneamente con alcuni altoparlanti, ed in particolare se l'intensità del suono conseguente alla nuova installazione fosse diverso rispetto alla precedente. Entrambi rispondono che, al termine della messa a punto dei bronzi, il loro suono appariva uguale a quello consolidato dalla tradizione, senza alcun mutamento (ad eccezione dell'eliminazione del doppio battito delle ore). L'imputato produce altresì in giudizio un bonifico effettuato dal Comune di Crema alla Parrocchia di Ombriano, pari a £. 48.000, quale corrispettivo dovuto dall'Ente Pubblico per la regolazione dell'orologio del campanile: con ciò l'imputato dimostra che il battito delle ore, di natura civile e per nulla afferente agli scampanii liturgici, era effettuato per conto del Comune, al quale spettava ogni decisione al riguardo.

A tal punto, il processo viene rinviato all'udienza del 12 gennaio 2001 per la discussione: in tale ambito, il P.M. chiede, concesse le attenuanti generiche, la condanna del parroco ad un'ammenda pari a £ 400.000. Il difensore della parte civile, ovvero dell'esponente-denunciante, domanda l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, la condanna alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile e la condanna al risarcimento morale e materiale, da quantificarsi in separato giudizio civile. Il difensore dell'imputato, infine, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato ed in ulteriore subordine domanda che vengano escussi ulteriori testi.

Il processo si conclude con la lettura del dispositivo della sentenza: il sacerdote viene condannato all'ammenda di £. 300.000, oltre ai risarcimenti richiesti dalla parte civile. Il 26 gennaio viene depositata nella Cancelleria del Tribunale di Crema la sentenza completa delle motivazioni che hanno determinato la decisione. Interessante appare il loro esame.

Il giudice, citando una sentenza della Corte di Cassazione¹, recepisce la qualificazione dell'attività sacerdotale come una professione, professione però non definibile rumorosa (ciò in quanto le campane fanno parte della consuetudine di vita comunitaria e poiché il loro fenomeno

sonoro è generalmente di breve durata). Ad essa non può quindi essere applicato il secondo comma dell'art. 659, che punisce coloro i quali esercitano un'attività rumorosa contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità. Il Giudice ritiene invece astrattamente configurabile la violazione del primo comma del citato articolo, che stabilisce una pena per chi "*mediante...strumenti sonori...disturba le occupazioni o il riposo delle persone...*". Il rumore prodotto dalle campane di una chiesa, spiega il Magistrato citando un'altra sentenza della Suprema Corte², se utilizzate in modo fastidioso, può contravvenire alla norma sopra citata solo al di fuori del suono per celebrazioni liturgiche, mentre, in occasione dei riti ecclesiastici, perché diano luogo a reato, è necessario che il loro suono ecceda la normale tollerabilità e che non esistano disposizioni in proposito dell'autorità ecclesiastica che possano definire in concreto il limite della normale tollerabilità. La tutela 'liturgica' delle campane deriva, in ogni caso, dal Concordato tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, avente rango costituzionale, laddove esso garantisce la libertà di culto³. Ciò non toglie, tuttavia, come già affermato, che l'uso indiscriminato delle campane possa essere sanzionabile penalmente.

Il giudice, in base a quanto affermato dai testimoni, si forma un libero convincimento dei fatti. L'intensità dei rintocchi eccedeva i limiti fissati dal D.P.C.M., e l'imputato non contestava i risultati della verifica; lo stesso per ben due volte aveva rifiutato un alleggerimento del carico sonoro, adducendo l'impossibilità tecnica dovuta alla natura dello strumento; nei giorni domenicali le campane suonavano alle 7.50, alle 8, alle 8.20, alle 8.30 e così via fino a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio i rintocchi avvenivano alle 17, alle 17.20, alle 17.50, alle 18, alle 18.30 e così via fino alle 20; il venerdì alle 15 suonavano 32 rintocchi; le campane battevano le ore e le mezze; a mezzogiorno veniva azionato un carillon.

Tutto ciò premesso, il Giudice afferma che, per la configurabilità del reato in questione, è necessaria l'attitudine della condotta a nuocere ad un numero indeterminato di persone; prosegue quindi accertando che l'uso liturgico dei bronzi, unito alla loro funzione indicatrice delle ore, ed in assenza di disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica (in quel momento la Diocesi di Crema era sprovvista di Decreto Vescovile di regolamentazione del suono delle campane) certamente integrava la contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p., primo comma.

Avverso tale sentenza, i legali del sacerdote propongono ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, enucleando sei motivi per i quali, a loro giudizio, la sentenza del Tribunale di Crema avrebbe dovuto esse-

re annullata.

Per il primo, a parere della difesa, il comportamento del parroco avrebbe dovuto semmai trovare rilevanza in sede amministrativa, e non penale; il secondo evidenzia invece che la sentenza di condanna sarebbe stata emessa in base a fatti non contestati nell'ambito del procedimento, violando così l'art. 522 c.p.p.; il terzo mette in luce come il fatto che il Giudice del Tribunale abbia ammesso tutti gli otto testimoni indicati dal P.M. ed immotivatamente solo due delle settanta persone proposte dal parroco, abbia costituito violazione del diritto alla difesa per violazione dell'art. 495, secondo comma c.p.p.; con il quarto viene posta l'attenzione, seppure marginalmente, sulla differenza tra l'utilizzo liturgico delle campane, che non integrerebbe il reato previsto dall'art. 659 c.p., il quale punisce il disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, ed il battito delle ore, che rientrerebbe nei limiti dell'art. 6 D.P.C.M. 01.03.91, nel caso in esame non superato.

In base a tali considerazioni, la sentenza avrebbe dovuto essere annullata perché il fatto non sussiste; il quinto lamenta il fatto che il rigetto dell'eccezione formulata dalla difesa, concernente la nullità di costituzione della parte civile dovuta alla sua genericità non è stato motivato, violando così gli artt. 78 e 523 c.p.p.: ciò causerebbe la nullità della condanna al risarcimento del danno e delle spese; infine, l'ultimo motivo di impugnazione solleva un'ipotesi di incostituzionalità, relativa al fatto che le sentenze di condanna a pena pecuniaria al tempo dei fatti potevano essere appellate solo se pronunciate in esito al giudizio abbreviato, mentre quelle rese in dibattimento erano soggette unicamente a ricorso per Cassazione, con ovvi pregiudizi conseguenti alla eliminazione di un grado di merito. E' per tale motivo, infatti, che la sentenza di primo grado è stata impugnata direttamente presso la Suprema Corte, non essendo previsto l'appello. A parere della difesa, questa disparità di trattamento sarebbe ingiustamente discriminatoria.

L'8 gennaio 2002 viene pronunciato il verdetto che pone definitivamente fine alla vicenda giudiziaria: sono respinti tutti i motivi del ricorso, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e relativa condanna del parroco. Ai nostri fini non è rilevante addentrarci ulteriormente nelle complesse argomentazioni giuridiche che hanno portato la Corte di Cassazione al rigetto del ricorso.

Troviamo invece particolarmente significativo rileggere la fase istruttoria di primo grado per mettere in luce, come, fin dai primi atti, l'intero processo sia stato caratterizzato da innumerevoli fraintendimenti, generalizzazioni e mancanza di conoscenze tecniche relative allo strumento musicale delle campane.

Cerchiamo ora, seppure sommariamente, di ricostruire in modo chiaro e corretto la cornice entro cui può essere collocata, dal punto di vista giuridico, la vicenda narrata. Senz'ombra di dubbio, la questione investe il campo del Diritto Ecclesiastico, ovvero quella particolare branca del Diritto che studia i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica. E proprio l'art. 2 dell'Accordo tra lo Stato e la S. Sede del 18 febbraio 1984 garantisce *“la libertà...di pubblico esercizio del culto”*. E' pacifico che il suono delle campane, forma di manifestazione del culto, rientri in tale tutela. Questo principio, tuttavia, non apre la strada ad un uso indiscriminato di tali fonti sonore, in quanto deve necessariamente essere bilanciato con il contenuto dell'art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute degli individui. L'utilizzo liturgico delle campane, pertanto, integra il reato punito all'art. 659 c.p. *“solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità ed in assenza di specifiche disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica, intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono ed al suo collegamento con momenti forti della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità”*. Questa ricostruzione, così precisa e condivisibile, è operata dalla sentenza della Suprema Corte, sez. I penale, 23 aprile 1998, n. 2316, ed è peraltro richiamata anche dal Giudice di Merito del nostro caso. Ebbene: da essa si ricava innanzitutto che il suono liturgico delle campane è tutelato direttamente da una norma di rango costituzionale, qual è la Legge di Revisione del Concordato, 18 febbraio 1984, sopra citata, e per ciò stesso non soggiace ad altri limiti se non a quelli previsti dalla Costituzione. Già da ciò deriva una conseguenza che nella fattispecie è stata assolutamente disattesa: a nulla avrebbero dovuto valere i risultati dei rilievi fonometrici eseguiti dall'A.S.L. di Cremona presso l'appartamento dell'esponente/denunciante, poiché dalla sentenza della Cassazione sopra citata appare evidente la non applicabilità alle campane della legislazione amministrativa. Tant'è che il Tar Lombardia, con ordinanza n. 229 del 25 gennaio 2000, giudicando un caso analogo al nostro, sospende un provvedimento del sindaco locale con il quale si ordinava ad un parroco la cessazione del suono delle campane, in quanto produttive di rumori asseritamente superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal locale regolamento di igiene. Tale situazione rispecchia in pieno ciò che si era venuto a creare anche nella parrocchia cremasca di cui stiamo discorrendo.

Dicevamo che la Suprema Corte ritiene che un uso liturgico delle campane, pur con tutte le tutele evidenziate, può egualmente integrare il

reato previsto dall'art. 659 c.p.: ciò tuttavia solamente quando il suono supera la soglia di normale tollerabilità, quest'ultima determinata dalle disposizioni dell'autorità ecclesiastica, che a loro volta devono recepire le consuetudini locali. In altri termini, ogni Diocesi dovrebbe, dopo un sondaggio sulle tradizioni campanarie del suo territorio, ufficializzarle e recepirle in un Decreto Vescovile. E, ai fini della legge statale, nessun sacerdote che si attenga a quel regolamento potrebbe essere condannato, a nulla rilevando che in concreto il suono delle campane superi o meno le soglie stabilite dall'autorità amministrativa: questo perché il suono di una campana non è certamente suscettibile di variazioni di volume. Ciò, come già evidenziato, è valido a patto che i rintocchi non nuocciano al diritto alla salute di un numero indeterminato di persone protetto dall'art. 32 della nostra Costituzione. Nel nostro caso, la situazione si rilevava abbastanza complessa, poiché la Diocesi di Crema, al tempo dei fatti, non aveva ancora emanato il Decreto di regolamentazione delle campane, circostanza evidenziata peraltro anche dal giudice di primo grado in sede di sentenza. Tuttavia, seguendo il procedimento argomentativo che cercheremo di illustrare, si sarebbe potuti giungere ad una soluzione di gran lunga più felice di quella determinatasi in concreto. A nostro avviso, sulla scorta della sopra citata sentenza della Suprema Corte, in assenza di disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica, si sarebbe potuto, seppure molto sommariamente, svolgere un'indagine presso chiese parrocchiali limitrofe a quella di Ombriano, o comunque del territorio diocesano, e comparare i loro regimi campanari con quello oggetto del processo: in tal modo si sarebbero potuti scoprire particolari molto interessanti. In primo luogo, sarebbe emerso che l'attività campanaria liturgica della parrocchia di Ombriano prevede, per ogni celebrazione ordinaria, un primo scampanio quaranta minuti, ed un secondo dieci minuti prima del suo inizio, entrambi di durata inferiore ai due minuti. Delle nove campane custodite sulla torre, durante i giorni feriali ne suonano solo due, mentre durante i giorni festivi cinque. Il suono di tutti bronzi avviene unicamente per le grandi solennità dell'anno e in occasione dei funerali. La vicina parrocchia dei Sabbioni, dotata di cinque campane, ne suona tre per i giorni feriali, e l'intero concerto per le domeniche. La parrocchia di S. Stefano, sempre della zona pastorale suburbana di cui fa parte anche Ombriano, annuncia le celebrazioni addirittura con tre segnali campanari, così come la parrocchia di S. Bernardino. Sempre nella medesima fascia, la parrocchia di Castelnuovo annuncia le celebrazioni con due segnali, uno mezz'ora ed un altro un quarto d'ora prima del loro inizio. Si potrebbe continuare con decine di altri esempi: già da ciò

inizia a emergere l'assoluta normalità dei suoni campanari effettuati dal parroco condannato.

Quanto alle patologie lamentate dal firmatario principale, non può non rilevarsi che la documentazione medica prodotta in dibattimento non prova la causalità diretta tra patologia riscontrata e suono delle campane, ma si limita a certificare che essa è sorta in corrispondenza del trasferimento di residenza del paziente da Milano ad Ombriano. Può inoltre essere rilevato che nessun altro firmatario dell'esposto denuncia ha prodotto documentazioni mediche di nessun genere, da cui discende che, a modesto avviso di chi scrive, in sede dibattimentale non sarebbe stata assolutamente provata l'attitudine delle campane in questione a ledere la salute di un numero indeterminato di persone.

Veniamo ora ai testimoni. Il primo teste affermava che il suono ordinario durava circa due minuti. Ebbene, durata comunissima, anche secondo la normale esperienza, per un minimo concerto di campane. Proseguiva dolendosi del fatto che, in occasione dei funerali, prima e dopo i rintocchi a morto seguiva un vero e proprio scampanio (a suo giudizio implicitamente immotivato). Tale censura non può non far sorgere pesanti perplessità in ogni persona che abbia una seppur minima cognizione di come funzionino le campane: per ottenere il suono funebre secondo la nostra tradizione, all'inizio del concerto tutte le campane devono oscillare liberamente, finché lo slancio acquistato permetta loro di fermarsi "a bocca in su" ed iniziare così i lenti rintocchi del funerale. Lo stesso avviene alla fine della suonata, quando i bronzi vengono lasciati cadere insieme e, per via della forza d'inerzia, prima di arrestarsi nella posizione di riposo dondolano per qualche decina di secondi, producendo uno scampanio. Anche in ciò non v'è che una normalissima situazione, che si verifica in tutte le nostre chiese. Prosegue il teste affermando che alcune volte si verificavano rintocchi, anche ripetuti, non collegati ad alcuna celebrazione: appare paradossale apprendere dal parroco che quelli non erano altro che i rintocchi suonati per annunciare il decesso di un parrocchiano, uso ecclesiastico diffusissimo anche nel nostro territorio e consolidato da una antichissima tradizione. Eppure nel dibattimento nemmeno ciò è emerso con la dovuta chiarezza. Così come una certa confusione si è generata nell'indicazione degli orari di suono, non distinguendo, se non marginalmente e senza la dovuta pregnanza, il battito delle ore dai suoni liturgici. Ciò è di capitale importanza, poiché quanto finora evidenziato, riguardo il suono collegato a celebrazioni liturgiche, non vale per i rintocchi connessi allo scoccare delle ore. Questi ultimi, infatti, non solo non godono di tutela concordataria ma, anche quando avvengono su bronzi

ecclesiastici, sono, seppure molte volte solo in via teorica, regolati dall'autorità comunale, la quale è considerata responsabile della loro emissione; e ad essi sono applicabili le disposizioni dell'autorità amministrativa al pari di qualsiasi altro strumento sonoro.

Nel caso in esame, in corso di dibattimento, la difesa dell'imputato ha prodotto un bonifico, eseguito all'ordine del Comune di Crema a favore della parrocchia di Ombriano, quale prova di rimborso delle spese sofferte per un intervento di regolazione all'orologio del campanile. Stanti così le cose, sarebbe stato onere del Comune regolare il battito delle ore, impartendo le istruzioni al parroco, e compito del dibattimento distinguere tale fenomeno sonoro da quello connesso al culto. Non essendosi verificato questo, dal processo è emerso, per esempio, che la domenica mattina il parroco di Ombriano suonava le campane per tutta la mattinata, fino a mezzogiorno, circa ogni venti minuti, senza una motivazione comprensibile. Tant'è che, oltre a non distinguere il suono delle ore dai segnali liturgici, non è nemmeno emersa in dibattimento la successione oraria delle celebrazioni liturgiche, che avrebbe giustificato e soprattutto chiarito la motivazione degli stessi episodi sonori.

I testi affermano inoltre che per ben due volte l'imputato aveva rifiutato l'accoglimento delle loro richieste, volte a diminuire l'intensità sonora delle campane, adducendo ragioni di natura tecnica. Anche in questo caso, non v'è chi veda alcunché di strano: la campana, per le celebrazioni, suona generalmente in movimento (e non a martello, come avviene spesso, ed anche nel nostro caso, per il mezzogiorno, quando vengono eseguiti i carillons) e, in questo modo, i suoi rintocchi hanno un'intensità sempre uguale che non può essere modificata a piacere. Appaiono pertanto ingiustificate, a parere di chi scrive, sia le richieste avanzate al Parroco dal denunciante e da alcuni cofirmatari, sia soprattutto le ingiunzioni dell'Autorità Comunale, nella parte in cui diffidavano il parroco a ricondurre le emissioni sonore delle campane entro i limiti di legge.

Nella sua deposizione, un altro teste comunica che il venerdì alle 15 suonano trentadue rintocchi: quale chiesa non ricorda in quel momento la morte di Cristo con gravi rintocchi? Un altro ancora informa che, in occasione dei funerali, le campane, oltre che nell'immediatezza della funzione, suonano anche un preavviso: quale parrocchia non annuncia con uno o addirittura più segnali la celebrazione esequiale, oltre ai rintocchi che accompagnano il defunto all'ingresso ed all'uscita della chiesa?

La sentenza condanna il parroco per una serie di motivi, che, sempre a parere dello scrivente, non appaiono condivisibili.

In primo luogo, nel provvedimento si legge che l'intensità dei rintocchi eccede i limiti previsti dalla legislazione amministrativa e noi abbiamo precedentemente illustrato come, in materia di suoni liturgici, essa non sia assolutamente applicabile. In secondo luogo, il Giudice assume che nei giorni domenicali le campane suonavano alle 7.50, alle 8, alle 8.20, alle 8.30 e così via fino a mezzogiorno. Questa elencazione non tiene conto del fatto che i rintocchi che risuonavano alle ore piene e alle mezze erano connessi con l'orologio di competenza comunale, mentre i suoni riferibili alle celebrazioni liturgiche annunciavano le Messe delle ore 8.30, 10 e 11 secondo il criterio (comunissimo) sopra enunciato, consistente in due segnali emessi quaranta e dieci minuti prima del loro inizio. Prosegue il giudice stabilendo che l'intenso uso liturgico delle campane di Ombriano, unito alla loro funzione segnalatrice delle ore ed in assenza di regolamento dell'Autorità Ecclesiastica, avesse le potenzialità per recare disturbo ad un numero indeterminato di persone e riteneva così colpevole il parroco di violazione dell' art. 659 c.p. Sulla scorta delle osservazioni sopra enucleate, tale ultima motivazione risulta piuttosto debole, laddove viene definito "intenso" un uso culturale delle campane assolutamente normale, ed anzi addirittura inferiore a quello di altre chiese vicine; inoltre non viene distinto il battito delle ore come fenomeno a sé stante; da ultimo tali suoni vengono imputati al parroco e non all'autorità comunale, che ne deteneva la sostanziale potestà regolamentatrice.

Un riesame nel merito della vicenda da parte della Corte d'Appello avrebbe potuto portare ad un esito diverso ma, come anticipato precedentemente, a quel tempo le sentenze di condanna a pena pecuniaria, omesso il grado intermedio, dovevano essere subito impugnate presso la Suprema Corte la quale, come è noto, può effettuare solamente un esame di legittimità e non entrare nel merito dei fatti decisi dalla sentenza impugnata.

L'epilogo della vicenda, tuttavia, non risiede, a nostro avviso, nella sentenza della Cassazione che ha sancito la definitiva condanna del parroco, bensì nei fatti che sono avvenuti poco dopo.

La Diocesi di Crema, profondamente rattristata e ferita per la condanna penale di un suo sacerdote nonostante il comportamento assolutamente irreprensibile, dopo aver pagato la pena pecuniaria e le varie spese processuali, ha emanato in tempi brevi il Decreto Vescovile di regolamentazione del suono delle campane, in base al quale la parrocchia di Ombriano risulta ora assolutamente incensurabile. E così, dopo tutta la vicenda giudiziaria che sembrava aver dato ragione ai denun-

cianti, le campane della popolosa frazione cremasca suonano come e più di prima.

APPENDICE

IL VESCOVO DI CREMA

Decreto

ALCUNE NORME IN MERITO AL SUONO DELLE CAMPANE

In seguito anche a qualche recente episodio, riteniamo opportuno emanare alcune norme in merito al suono delle campane. Desideriamo infatti conservare e favorire la lodevole e antica tradizione di ricorrere alloro suono per richiamare la memoria di fede e convocare la comunità cristiana per le celebrazioni liturgiche nei diversi momenti della giornata e nelle varie circostanze della vita. Al tempo stesso vogliamo che un uso così caro al nostro popolo, che deve essere fonte di serenità e strumento di spiritualità, non diventi al contrario, se non regolato, causa di disagio, anche considerate le esigenze e i ritmi della vita attuale.

Pertanto con il presente decreto disponiamo quanto segue.

1- *Ci si asterrà dal suonare le campane durante le ore della notte, tranne la notte di Natale (S. Messa di Mezzanotte) e di Pasqua (Veglia Pasquale). S'intende anche escludere, in accordo con l'autorità comunale, il suono dell'orologio del campanile per le stesse ore.*

2- *Si stabilisce che il suono delle campane potrà avere inizio non prima delle ore 7, e deve cessare alle ore 22*

3- *Nell'uso delle campane e nella durata del loro suono si raccomanda sempre un'adeguata moderazione, riservando solo a circostanze particolari (es.: solennità, feste patronali, eventi particolari della vita della comunità cristiana) una maggior festosità, in ogni caso solo in occasioni delle funzioni principali.*

4- *Si conservi il suono dell'Angelus al mattino, a mezzogiorno e alla sera in onore del mistero dell'Incarnazione del Signore. Ove se n'è conservato l'uso, ogni venerdì alle ore 15 si possono suonare le campane in memoria della morte del Signore.*

Queste disposizioni sono tassative per le Parrocchie del Comune di Crema, per tutte le altre si raccomanda che esse siano ordinariamente osservate.

1 Cassazione, sez. I pen, 27 gennaio 1996, n. 848.

2 Cassazione, sez. I pen, 23 aprile 1998, n. 2316.

3 Accordo tra lo Stato e la S. Sede del 18 febbraio 1984, art. 2.